

STATUTO di TEA associazione

ART. 1 - Costituzione, denominazione, sede: E' costituita ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'associazione denominata TEA. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro. La durata dell'associazione è illimitata. L'associazione ha sede nel Comune di Milano. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, solo nel caso in cui il trasferimento avvenga nello stesso comune. L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, aderire o consociarsi con altri organismi, a livello nazionale o internazionale, aventi fini similari o connessi ovvero strumentali al raggiungimento dei propri scopi.

ART. 2 - Statuto e sua efficacia: L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 3 - Finalità e attività: L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Lo scopo principale dell'associazione è promuovere la socialità e la partecipazione, contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità, realizzando attività multidisciplinari, culturali, artistiche, ricreative e sportive nonché servizi. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e comunitarie sono potenziali settori di intervento dell'associazione. Gli ambiti in cui l'associazione intende agire sono quelli della ricerca, del sociale, dell'ecologia, della cultura, dell'arte, dell'artigianato, della pedagogia, della ricerca spirituale e olistica. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzano in (si citano le lettere corrispondenti tra le attività individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017):

a)-j)-t) organizzazione e gestione di attività, iniziative, manifestazioni culturali, artistiche, sportive o ricreative di interesse sociale e pedagogico; promozione e diffusione della cultura della partecipazione attraverso la gestione di spazi, luoghi di aggregazione sociale, coworking, librerie sociali e quanto possa favorire la socialità anche in collaborazione e confronto con Enti e strutture pubbliche, scuole, associazioni; cura, produzione, organizzazione e diffusione di audiovisivi, fotografie, spettacoli, concerti, materiali editoriali, mostre, esposizioni, applicazioni, siti Web e tramite qualsiasi altro linguaggio e mezzo di comunicazione ed espressione atti ad esplicitare gli scopi sociali; promozione della comunicazione dei media classici e dei nuovi media e canali; diffusione della cultura sul territorio e sviluppo di progetti territoriali; promozione delle diverse forme d'arte e degli artisti presenti sul territorio attraverso presentazioni, corsi, laboratori ed altre iniziative; istituzione di concorsi e premi nei settori teatro, letteratura e

Marina Maran

RB

arti in genere; promozione e sviluppo di iniziative volte al miglioramento della vita quotidiana, del benessere psico-fisico e della cura di sé attraverso attività ludiche, sportivo dilettantistiche, culturali;

d-l-m) progettazione e fornitura di servizi rilevanti e di qualità che contribuiscano a migliorare le competenze e le prestazioni degli associati, in particolare su temi di interesse sociale, di cittadinanza globale e arte sociale, su temi pedagogici e socioculturali e sulla visione olistica tramite interventi di educazione informale e non formale, corsi di istruzione e aggiornamento, formazione, consulenza, informazione, affiancamento;

f-g-h-k-s) svolgimento e documentazione di attività di ricerca artistica e pedagogica, anche in collaborazione con istituti di ricerca universitaria, in ambito sociale, culturale, urbanistico e paesaggistico: organizzazione e partecipazione a convegni, conferenze, dibattiti e seminari; valorizzazione del territorio e dell'uso degli spazi pubblici: progetti di inclusione sociale attraverso l'arte partecipata, organizzazione di iniziative di carattere ecologico volte a sensibilizzare la riduzione degli sprechi, il rispetto e la valorizzazione di zone verdi, di aree comuni e del patrimonio architettonico, artistico e paesaggistico anche attraverso l'agricoltura sociale, itinerari culturali funzionali alla vita comunitaria, l'arte sociale; diffusione della cultura del cibo, delle bevande, dei prodotti locali ed etici in chiave olistica attraverso show-cooking, lezioni, presentazioni, percorsi tematici; promozione e sviluppo di iniziative e servizi per il turismo locale e il turismo lento con la valorizzazione delle strutture presenti sul territorio; divulgazione del concetto di turismo sostenibile tramite progetti, escursioni, workshop; promozione delle relazioni con realtà locali affini per espandere le attività e lavorare in sinergia su progetti tematici;

n-r-v-w) promozione e sostegno alla partecipazione della comunità locale attraverso iniziative, itinerari, laboratori, corsi, incontri tematici volti all'inclusione delle diverse componenti del tessuto sociale (singoli cittadini, imprese, scuole, associazioni e in collaborazione con altre realtà); promozione della socialità e della cultura della pace per la maturazione e la crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione, della conoscenza, del mutuo soccorso e della coesione sociale; valorizzazione del capitale umano e delle risorse del territorio attraverso la promozione e lo sviluppo di progetti di singoli o di gruppi associati, di eventi e manifestazioni di realtà terze affini; sostegno alla rimozione delle barriere linguistiche e culturali favorendo l'integrazione tra persone di diversa nazionalità, età e formazione anche attraverso l'organizzazione di eventi culinari, musicali, letterari, cinematografici e corsi in lingua; promozione e supporto alla coesione sociale attraverso la banca del tempo, raccolte e distribuzioni a favore di persone svantaggiate;

q) ospitalità a soci, viaggiatori, artisti e relatori col fine di integrare e diffondere la cultura;

z) gestione, programmazione e promozione di esercizi pubblici, dove realizzare gli scopi associativi.

L'associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere; esercitare attività commerciale (eventuale servizio di ristorazione o bar); gli utili da questa conseguiti saranno utilizzati per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali e sempre all'interno della finalità che intende perseguire, l'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 4 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione: Sono soci dell'associazione le persone fisiche o le associazioni che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro aventi fini simili o connessi ovvero strumentali al raggiungimento degli scopi della stessa associazione, secondo le modalità che saranno definite dal regolamento interno e approvato dal Direttivo dell'associazione, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. La domanda di associazione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal legale rappresentante e deve contenere la designazione di un delegato in seno all'Associazione stessa. Le persone giuridiche e le associazioni dovranno essere rappresentate dal delegato nominato all'atto dell'iscrizione. Eventuali sostituzioni del delegato dovranno essere comunicate, per iscritto a firma del legale rappresentante, al Consiglio Direttivo. Gli aderenti hanno pari dignità di quelli propri dell'associazione e partecipano alla vita associativa ma con diritti limitati di partecipazione per la definizione di tutte quelle materie che incidono, o possono incidere sull'identità della stessa, pertanto non partecipano all'approvazione ed alle modifiche dello Statuto dell'associazione. Inoltre, i rappresentanti delle associazioni convenzionate sono incompatibili, fino al trascorrere di tre anni dall'ultima carica rivestita nell'associazione convenzionata, per assumere incarichi, compiti e funzioni di rappresentanza dell'associazione.

Gli associati si distinguono in: Fondatori: coloro che si sono attivamente adoperati per la costituzione dell'associazione; Ordinari: coloro che versano la quota di iscrizione annuale stabilita dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. La quota sociale è intransmissibile e non rimborsabile. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi; Onorari: coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze nell'assistenza e nei confronti dell'associazione.

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione. Le riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei soci.

ART. 5 - Diritti e doveri degli associati: Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di: partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; godere del pieno elettorato attivo e passivo; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e

Marina Maroni

AB

documentate per l'attività prestata, secondo le disposizioni degli organi sociali e ai sensi di legge; recedere dall'appartenenza all'associazione; esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo; denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore; partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'associazione; eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi; intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo; essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità; esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale; esercitare il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto economico finanziario in base alla loro qualifica di socio; e il dovere di: rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; rispettare le delibere degli organi sociali; partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie; versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito; non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 6 - Prestazioni degli associati e attività di volontariato: L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati rimborsi spesa di tipo forfetario. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17, 36 D.Lgs. 117/2017.

ART. 7 - Gli organi sociali: Sono organi dell'associazione: L'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; l'Organo di controllo (qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117); l'Organo di revisione (qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117).

ART. 8 - L'assemblea: L'assemblea è composta dai soci dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sms spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Compiti dell'assemblea: determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulla riammissione del socio espulso; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria: l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. E' ammessa l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza della metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 9 - Consiglio Direttivo: Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri tra un minimo di tre ed un massimo di sette ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. I consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati e per le altre disposizioni si applica l'articolo 2382 del codice civile. I consiglieri pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti, anche da remoto, la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno quattro volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, mezzi social e/o digitali che comportino l'indicazione di avvenuta ricezione da parte del destinatario, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti: amministra l'associazione; attua le deliberazioni dell'assemblea; predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea, cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, comprese le convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni secondo le modalità di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017; cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis; disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati; accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale,

AS

pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

ART. 10 - Presidente e vice presidente: Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 - Organo di controllo: L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. L'organo di controllo: vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Quest'ultimo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 - Organo di Revisione legale dei conti: L'associazione nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

ART. 13 - Libri sociali obbligatori: L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 14 - Risorse economiche e beni dell'Associazione: Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati; donazioni e lasciti testamentari; contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, degli stati, delle regioni di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari ed erogazioni liberali; contributi privati; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 15 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio: L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 16 - Bilancio: Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio; qualora l'Associazione conseguiva entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 17 - Responsabilità dell'associazione e assicurazione: Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio e malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento: In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Disposizioni finali: Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

ART. 20 - Norma transitoria: Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



Marina Maron

AS